

M u t u o

D i f e s o

M u t u o

D i f e s o

MUTUO DIFESO

ASSICURAZIONE TEMPORANEA
PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE DECRESCENTE
A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO
A PREMIO UNICO O
A PREMIO ANNUO COSTANTE

NOTA INFORMATIVA

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

NORME CONTRATTUALI

SOMMARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

parte II

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

parte V

I TERMINI PIÙ USATI

parte VI

ASPETTI LEGALI E FISCALI

parte VIII

NOTA INFORMATIVA

pagg. 1-7

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

pagg. 8-11

NORME CONTRATTUALI

pagg. 12-26

1. ESTRATTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

pag. 13

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO A

pag. 16

- PREMIO UNICO (TARIFFA 13B)
- PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA 16B)

3. CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

pag. 22

4. ALLEGATO A

pag. 25

ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI
E/O PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perse-

guimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale Assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, l'eventuale *Questionario Sanitario*, la *Proposta-Certificato* documento che attesta la stipula del Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Life S.p.A., nella quale è indicato il numero di Polizza a cui dovrà sempre far riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Suo Contratto.
 - il **PROGETTO ESEMPLIFICATIVO**: permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche, di valutare le prestazioni del Contratto da Lei sottoscritto.
 - le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - l'**Estratto della Convenzione Assicurativa**: definisce i principali aspetti contrattuali della Convenzione Assicurativa stipulata tra il Gruppo Banca delle Marche S.p.A. - Contraente della Convenzione – e Commercial Union Life S.p.A. - Società -
La Convenzione Assicurativa definisce il rapporto assicurativo tra le Parti e le condizioni di miglior favore che i Clienti della Contraente della Convenzione possono ottenere con la stipula del presente Contratto;
 - le **Condizioni di Assicurazione**: individuano le norme che regolano in modo specifico il Contratto da Lei sottoscritto: un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante od a Premio Unico;
 - le **Condizioni di Assunzione del Contratto**: definiscono le norme di assunzione del Contratto da Lei sottoscritto;
 - l'**Allegato A**: elenco delle professioni e degli sport amatoriali e/o professionali del Contraente/Assicurato.
-

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni – **Commercial Union Life S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contraente della Convenzione: Gruppo Banca delle Marche, che sottoscrive la Convenzione Assicurativa con la Società in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti e propone il Contratto ad essi;

Convenzione Assicurativa: accordo sottoscritto tra la Società - Commercial Union Life S.p.A. - e il Gruppo Banca delle Marche - Contraente della Convenzione -. Tale Convenzione stabilisce le modalità per la stipula, da parte dei Clienti a cui la Banca concede un mutuo, di un'Assicurazione Temporanea a garanzia della restituzione del debito residuo, sulla base delle Condizioni contenute nelle Norme Contrattuali. Nel presente Testo è contenuto un Estratto di tale Convenzione Assicurativa;

Contraente/Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto; date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Contraente/Assicurato coincide sempre con il Cliente della Banca;

Banca: Banca che ha concesso il mutuo al Cliente e presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato. Date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Beneficiario irrevocabile coincide sempre con la Banca che ha concesso il mutuo al proprio Cliente. Nel caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta-Certificato per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società liquiderà l'importo di capitale assicurato eccedente il debito residuo ai Beneficiari caso morte indicati da ciascun cointestatario nella Proposta-Certificato;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente/Assicurato e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato, l'eventuale Questionario Sanitario, la Lettera Contrattuale di Conferma, l'Estratto della Convenzione Assicurativa e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente/Assicurato e viene versato il premio pattuito;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto. Data la tipologia del Contratto, la durata coincide con la durata del mutuo richiesto, in caso di nuovo mutuo, mentre in caso di mutui preesistenti, la durata contrattuale coincide con gli anni interi residui calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del contratto di mutuo;

Mutuo: finanziamento, collegato ad un immobile, erogato dal Gruppo Banca delle Marche che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato con il pagamento, alla Banca, di rate costanti secondo uno schema di ammortamento prestabilito;

Debito Residuo: somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale; rata di ammortamento francese, a tasso fisso o variabile, in funzione di un indice legato ai tassi di interesse di mercato.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi non sono infatti soggetti, ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge – a pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile). Le somme pagate in caso di decesso del Contraente/Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

In base al D. Lgs. nr. 47 del 18 Febbraio 2000 è possibile ottenere un risparmio fiscale sui premi di Assicurazione versati per l'Assicurazione Temporanea Caso Morte. A questo fine viene inviato al Contraente/Assicurato, dalla Commercial Union Life S.p.A., un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto ed a fornire al Contraente/Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alle tipologie di polizze di seguito descritte è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000 e dalla Circolare ISVAP n. 518/D del 21/11/2003, che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 19305 del 31/3/1992. Ha sede a Milano, in Viale Abruzzi, 94 - 20131.

2. INFORMAZIONI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

2.1 CONVENZIONE ASSICURATIVA

Il presente Contratto di Assicurazione è stato predisposto per i Clienti della Banca, che, al momento della sottoscrizione del rogito notarile o successivamente all'erogazione del mutuo, scelgono di stipulare, a tutela del mutuo erogato, un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente, a Copertura del Debito Residuo a Premio Unico o a Premio Annuo Costante.

I Clienti della Banca diventano così, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato, Contraenti/Assicurati del Contratto di Assicurazione.

In tal modo la Banca si garantisce la copertura del debito residuo nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro la durata contrattuale prevista e prima che egli abbia potuto estinguere totalmente il mutuo.

La Convenzione Assicurativa regola i rapporti tra il Gruppo Banca delle Marche e Commercial Union Life S.p.A..

L'estratto di tale Convenzione Assicurativa è parte integrante delle Norme Contrattuali contenute nel presente Testo Contrattuale, mentre, a disposizione del Cliente, sia presso la Sede della Società che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il testo completo della Convenzione Assicurativa.

2.2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE, A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO A

- *PREMIO UNICO (TARIFFA 13B)*
- *PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA 16B)*

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, la Società liquida immediatamente alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile del Contratto, il capitale residuo pari al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

Il debito residuo - pari alla somma delle quote capitale, calcolate dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale - verrà corrisposto previa comunicazione documentata della Banca, dell'importo del debito residuo alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui l'importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all'importo del mutuo richiesto - in caso di nuovo mutuo - o all'importo del debito residuo - in caso di mutui preesistenti - la Società liquiderà, in caso di decesso del Contraente/Assicurato, un capitale assicurato proporzionale al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo insolte scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

La prestazione è garantita dal versamento:

– di un premio unico, da corrispondersi alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato;

oppure

– di premi annui costanti, il primo corrisposto alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato ed i successivi alle ricorrenze del Contratto.

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta-Certificato per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società corrisponderà:

- alla Banca il debito residuo suddividendolo in proporzione al numero dei contestatari del mutuo stesso;
- ai Beneficiari, indicati dai singoli Contraenti/Assicurati nella Proposta-Certificato, il capitale assicurato eccedente il debito residuo.

Nel caso in cui il mutuo sia stato anticipatamente estinto:

- in caso di Contratto a premio unico la Società rimborserà al Contraente/Assicurato una parte del rateo non goduto del premio unico corrisposto;
- in caso di Contratto a premio annuo la Società bloccherà l'addebito delle rate successive.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Contratto, il Contraente/Assicurato sia in vita, il Contratto si intenderà estinto ed i premi versati dal Contraente/Assicurato resteranno acquisiti dalla Società.

2.3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il premio unico o il primo premio annuo costate.

2.4 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2.5 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni di cui al punto 2.2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

2.5 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e di conseguenza l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza – sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

- alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 3. "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Norme Contrattuali. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante o del premio unico, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà alla Banca gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

2.6 CAPITALE ASSICURATO

L'importo del capitale assicurato iniziale, nel caso in cui il mutuo sia intestato ad una sola persona deve coincidere:

- con l'importo del mutuo richiesto alla Banca - in caso di nuovo mutuo -;
- con l'importo del debito residuo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato – in caso di mutui preesistenti -.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più per-

sono il capitale assicurato iniziale potrà essere pari ad una quota del mutuo od all'importo totale del mutuo secondo quanto definito al punto 2.7 "CONTRAENTE/ASSICURATO" che segue.

2.7 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è la persona – che coincide con il Cliente, che ha ottenuto la concessione di un mutuo da parte della Banca - sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea. Il premio unico o il premio annuo costante sono calcolati sulla base della sua età e sesso, della durata del Contratto e del capitale assicurato iniziale.

Dalla data di decorrenza del Contratto al termine del Contratto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato:

1. diventa Contraente/Assicurato del Contratto;
2. diventa titolare a tutti gli effetti del Contratto;
3. si impegna a pagare il premio unico alla data di conclusione del Contratto o i premi annui costanti alla data di conclusione del Contratto ed a tutte le ricorrenze successive.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere tra:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari alla propria quota di mutuo;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo (in questo caso ciascun contestatario dovrà indicare sulla Proposta-Certificato i Beneficiari dell'eventuale eccedenza rispetto al debito residuo);
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo.

Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere una Proposta-Certificato.

2.8 BENEFICIARI

La Banca è la Beneficiaria irrevocabile in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, alla quale viene liquidato dalla Società il debito residuo calcolato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Solo nel caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta-Certificato per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società liquiderà l'importo di capitale assicurato eccedente il debito residuo ai Beneficiari caso morte di ciascun cointestatario indicati, nella Proposta-Certificato.

2.9 DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato nel solo caso in cui egli sottoscriva la "DICHIAZIONE - presente nella Proposta-Certificato - SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 200.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 60 anni;
- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 61 e 73 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la "DICHIAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" presente nella Proposta-Certificato;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 200.000,00 – e Euro 155.000,00 – a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante o del premio unico, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio
ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione

di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà alla Banca gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età del Contraente/Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali come sottoscritto nella "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" contenuta nella Proposta-Certificato. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "QUESTIONARIO SANITARIO" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

Per maggiore informazione sulla documentazione sanitaria da presentare si rimanda al Punto 3 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Norme Contrattuali.

2.10 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo, il presente Contratto si risolve.

La Contraente della Convenzione si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Contraente della Convenzione.

In caso anticipata estinzione del mutuo alla richiesta di liquidazione inviata alla Società dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la Banca dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione sottoscritta da entrambi, di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia.

CONTRATTI A PREMIO ANNUO COSTANTE

Per i Contratti a premio annuo costante i premi

pagati restano acquisiti dalla Società.

La Società bloccherà l'addebito delle successive rate di premio annuo costante.

CONTRATTI A PREMIO UNICO

Per i Contratti a premio unico al Contraente/Assicurato verrà rimborsato il rateo non goduto del premio unico corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Il rateo del premio unico da rimborsare al Contraente/Assicurato, è calcolato in funzione:

- dell'importo del premio unico pattuito versato al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;
- della durata contrattuale definita al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;
- della durata residua del Contratto (in anni e frazioni).

L'esatta formula che permette di individuare l'importo del rateo del premio unico da restituire al Contraente/Assicurato è indicata all'Art. 14 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO" dell'Estratto delle Convenzione Assicurativa.

2.11 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto.

La scelta della durata deve essere valutata dalla Banca e dal Contraente/Assicurato e deve coincidere con la durata del mutuo richiesto, in caso di nuovo mutuo, mentre in caso di mutui preesistenti, la durata contrattuale coincide con gli anni interi residui calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del contratto di mutuo.

Tale Contratto è stato predisposto per una durata minima di 2 anni e massima di 30 anni ed è possibile estinguerlo soltanto nei seguenti casi:

- decesso del Contraente/Assicurato;
- sospensione del pagamento dei premi (solo per i Contratti a premio annuo costante);
- anticipata estinzione del mutuo;
- scadenza del Contratto.

2.12 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto stabilisce che alla data di decorrenza del Contratto l'età di ingresso del Contraente/Assicurato sia non inferiore a 18 anni e non superiore a 73, mentre alla data di scadenza del Contratto sia non superiore a 75 anni.

Si precisa che l'età all'ingresso del Contraente/Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata in polizza; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

2.13 PAGAMENTO DEL PREMIO

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio unico alla data di conclusione del Contratto o di premi annui costanti anticipati, di cui il primo premio annuo pagato alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze.

Il premio unico ed i premi annui costanti sono determinati in base:

- al capitale iniziale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

CONTRATTO A PREMIO UNICO

Il premio unico deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente/Assicurato. Nella Proposta-Certificato viene indicato l'importo del premio unico da corrispondere.

CONTRATTO A PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante.

La prima annualità di premio deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mentre, le successive annualità di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Nella Proposta-Certificato viene indicato l'importo del premio annuo costante da corrispondere.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto per tutta la durata contrattuale in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dalla Società.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

È possibile effettuare il pagamento dei premi utilizzando esclusivamente la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente/Assicurato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio unico o del premio annuo costante, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. In caso di Contratto a premio annuo, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato, la Società indica al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio modalità RID.

2.14 RISCATTO, PRESTITI

Il presente Contratto non prevede per il Contraente/Assicurato la facoltà di riscattare il Contratto o di richiedere prestiti.

2.15 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente alla Banca ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società al seguente indirizzo:

*Commercial Union Life S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

2.16 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 18 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente/Assicurato, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative allo stesso, nel caso di modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la definizione della tipologia del Contratto;
- la durata del Contratto;
- le modalità di scioglimento del Contratto.

4. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

4.1 IMPOSTE SUI PREMI

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

4.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/00, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di Euro 245,32, corrispondente ad un'aliquota fiscale del 19%, applicata all'importo massimo di Euro 1.291,14.

In virtù della riduzione di imposta, della quale il Contraente/Assicurato viene così a beneficia-

re, il costo effettivo del Contratto risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo che segue. La riduzione di costo in tale esempio è uguale al prodotto del premio unico o del premio annuo costante per l'aliquota IRPEF del 19%.

Vi precisiamo che al raggiungimento del limite massimo di detrazione concorrono:

- eventuali altre polizze Temporanee caso morte stipulate dopo il 31.12.2000;
- eventuali altre polizze in forma Mista stipulate dopo il 31.12.2000 solo per la quota corrispondente al rischio di morte;
- eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente/Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, qualora il Contraente abbia beneficiato di una detrazione di imposta ai sensi dell'Art. 15 comma 1 lettera f) del TUIR, il rateo di premio unico non goduto, dovrà essere assoggettato all'applicazione della disposizione prevista all'Art. 17 comma 1 lettera n-bis del TUIR.

Tale disposizione prevede che le somme conseguite a titolo di rimborso, per le quali i Contraenti hanno fruito della detrazione, siano assoggettate a tassazione separata mediante indicazione degli oneri rimborsati nel modello di dichiarazione delle persone fisiche (fatta salva l'opzione per la tassazione ordinaria).

In relazione a dette somme pertanto il Contraente dovrà effettuare un versamento a titolo di acconto nella misura del 20% (solo per l'opzione tassazione separata) nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 31/12/1996 nr. 669 convertito dal 28/2/1997 nr. 30.

4.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di morte del Contraente/Assicurato, sono esenti da IRPEF.

4.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designa-

zione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

In particolare, relativamente al presente Contratto, il Beneficiario è in modo irrevocabile la Banca per la parte del Contratto che garantisce la copertura del debito residuo.

4.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

5. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art. 108 del D. Lgs. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

6. LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

7. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

8. CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti del Contraente e dell'Assicurato e degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

Nel progetto esemplificativo è riportata l'indicazione del premio unico o del premio annuo costante da corrispondere e del capitale assicurato.

TARIFFA 13B ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO (FEMMINA)

Capitale Iniziale Caso Morte	Euro	80.000,00
Premio unico	Euro	1.824,37
Premio unico al netto della detrazione di imposta del 19%	Euro	1.579,05
Età del Contraente/Assicurato		45 anni
Sesso		FEMMINILE
Durata		15 anni

ANNO	PREMIO UNICO	PREMIO UNICO AL NETTO DI IRPEF ^(*)	CAPITALE CASO MORTE
1	1.824,37	1.579,05	76.816,43
2			73.410,01
3			69.765,14
4			65.865,13
5			61.692,12
6			57.227,00
7			52.449,32
8			47.337,20
9			41.867,23
10			36.014,37
11			29.751,81
12			23.050,87
13			15.880,86
14			8.208,95
15			—

(*) Premio unico diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di prestito.

Il Contraente/Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

TARIFFA 13B
ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE
A PREMIO UNICO A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO
(MASCHIO)

Capitale Iniziale Caso Morte	Euro	80.000,00
Premio unico	Euro	3.611,27
Premio unico al netto della detrazione di imposta del 19%	Euro	3.365,95
Età del Contraente/Assicurato		45 anni
Sesso		MASCHILE
Durata		15 anni

ANNO	PREMIO UNICO	PREMIO UNICO AL NETTO DI IRPEF ^(*)	CAPITALE CASO MORTE
1	3.611,27	3.365,95	76.816,43
2			73.410,01
3			69.765,14
4			65.865,13
5			61.692,12
6			57.227,00
7			52.449,32
8			47.337,20
9			41.867,23
10			36.014,37
11			29.751,81
12			23.050,87
13			15.880,86
14			8.208,95
15			—

(*) *Premio unico diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.*

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di prestito.

Il Contraente/Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

TARIFFA 16B
ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE
A PREMIO ANNUO COSTANTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO
(FEMMINA)

Capitale Iniziale Caso Morte	Euro	80.000,00
Premio annuo	Euro	144,44
Premio annuo al netto della detrazione di imposta del 19%	Euro	117,00
Età del Contraente/Assicurato		45 anni
Sesso		FEMMINILE
Durata		15 anni

ANNO	PREMIO ANNUO	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IRPEF ^(*)	CAPITALE CASO MORTE A FINE ANNO
1	144,44	177,00	76.816,43
2	144,44	177,00	73.410,01
3	144,44	177,00	69.765,14
4	144,44	177,00	65.865,13
5	144,44	177,00	61.692,12
6	144,44	177,00	57.227,00
7	144,44	177,00	52.449,32
8	144,44	177,00	47.337,20
9	144,44	177,00	41.867,23
10	144,44	177,00	36.014,37
11	144,44	177,00	29.751,81
12	144,44	177,00	23.050,87
13	144,44	177,00	15.880,86
14	144,44	177,00	8.208,95
15	144,44	177,00	0,00

(*) Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di prestito.

Il Contraente/Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

TARIFFA 16B
ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE
A PREMIO ANNUO COSTANTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO
(MASCHIO)

Capitale Iniziale Caso Morte	Euro	80.000,00
Premio annuo	Euro	288,88
Premio annuo al netto della detrazione di imposta del 19%	Euro	233,99
Età del Contraente/Assicurato		45 anni
Sesso		MASCHILE
Durata		15 anni

ANNO	PREMIO ANNUO	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IRPEF ^(*)	CAPITALE CASO MORTE A FINE ANNO
1	288,88	233,99	76.816,43
2	288,88	233,99	73.410,01
3	288,88	233,99	69.765,14
4	288,88	233,99	65.865,13
5	288,88	233,99	61.692,12
6	288,88	233,99	57.227,00
7	288,88	233,99	52.449,32
8	288,88	233,99	47.337,20
9	288,88	233,99	41.867,23
10	288,88	233,99	36.014,37
11	288,88	233,99	29.751,81
12	288,88	233,99	23.050,87
13	288,88	233,99	15.880,86
14	288,88	233,99	8.208,95
15	288,88	233,99	0,00

(*) Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di prestito.

Il Contraente/Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.



COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO - TEL. 02.2775.1
FAX 02.2775.204. CAPITALE SOCIALE EURO 15.480.000,00 (i.v.).
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO N. 19305 DEL 31/03/1992.
(GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 07/04/1992).
R.E.A. DI MILANO N. 1355410.
CODICE FISCALE, ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E
PARTITA IVA N. 10210040159
LA SOCIETÀ HA SEDE LEGALE E SOCIALE IN ITALIA
VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

SEDE SOCIALE ANCONA VIA MENIGUCCI, 4/6.
ISCRITTA AL N. 22628 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA.
CAPITALE SOCIALE € 386.476.840,88 (i.v.).
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01377380421.
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE
TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 5236.5.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO
BANCA DELLE MARCHE COD. 6055.8.





COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO - TEL. 02.2775.1
FAX 02.2775.204. CAPITALE SOCIALE EURO 15.480.000,00 (i.v.).
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO N. 19305 DEL 31/03/1992.
(GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 07/04/1992).
R.E.A. DI MILANO N. 1355410.
CODICE FISCALE, ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E
PARTITA IVA N. 10210040159
LA SOCIETÀ HA SEDE LEGALE E SOCIALE IN ITALIA
VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**

CARILÒ CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A.

GRUPPO BANCA DELLE MARCHE
SEDE SOCIALE LORETO (AN) VIA SOLARI, 21
ISCRITTA AL N. 20637 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA
CAPITALE SOCIALE € 15.599.591,25 (i.v.)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00079350427
ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI COD. 6055.8

